

STATUTO

**TERRE SOLIDALI IMPRESA
SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA MALCANGI N.76

Numero REA: BA - 542155

Codice fiscale: 07230970720

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

	METEO Onlus a mutualità prevalente" il codice fiscale	
	04985840729;	
	- ELSHEIKH Elrashid il codice fiscale LSHLSH67H04Z348Q;	
	- SARNO Raffaele il codice fiscale SRNRFL58E26L328U;	
	- SALERNO Antonella il codice fiscale SLRNNL65E70A883Q;	
	- CELLAMARE Carlo il codice fiscale CCLCRL83S26L328B.	
	I componenti dichiarano e convengono che la società sia di-	
	sciplinata dalle seguenti	
	NORME RELATIVE ALLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto	
	Legislativo 24 marzo 2006 n.155, recante disciplina dell'im-	
	presa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118, è	
	costituita una società a responsabilità limitata avente la	
	seguente denominazione: "TERRE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE SO-	
	CIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".	
	Art.2 - La società ha sede in Trani.	
	L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succur-	
	sali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in I-	
	talia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei	
	soci per le sedi secondarie.	
	Art.3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sin-	
	daci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rap-	
	porti con la società, è quello risultante dal Registro delle	
	Imprese.	
	10	

	Art.4 - La durata della società è stabilita dalla data della	
	sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta), salvo proroga oppure anticipato sciogli-	
	mento deliberato dall'assemblea dei soci.	
	OGGETTO	
	Art.5 - La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile	
	e principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, del-	
	l'attività economica, diretta ed organizzata per realizzare	
	la finalità di interesse generale prevista alle lettere a),	
	c), d), e), g), i), l), m) dell'articolo 2 del Decreto	
	155/2006 e precisamente l'attività di:	
	- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000	
	n.328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema	
	integrato di interventi e servizi sociali;	
	-assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001,	
	recante " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di	
	prestazioni socio-sanitarie" pubblicato nella Gazzetta Uffi-	
	ciale n.129 del 6 giugno 2001;	
	- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n.53, recante delega al Governo per la defini-	
	zione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli es-	
	senziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-	
	zione professionale;	
	- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della leg-	
	11	

	ge 15 dicembre 2004 n.308, recante delega al Governo per il	
	riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazio-	
	ne in materia ambientale e misure di diretta applicazione,	
	con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e perico-	
	losi;	
	- turismo sociale, di cui all'art.7, comma 10, della legge 29	
	marzo 2001 n.135, recante riforma della legislazione naziona-	
	le del turismo;	
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	
	formativo;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali, da rendere nel	
	limite in cui l'ente sia composto in misura superiore al set-	
	tanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa	
	sociale.	
	La società inoltre può compiere operazioni di investimento	
	del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di parteci-	
	pazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in	
	altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economi-	
	co, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini,	
	complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto	
	delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto 155/2006.	
	La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme	
	12	

	di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche	
	attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende	
	usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie	
	previste dalle leggi.	
	La società potrà concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o	
	private ed a licitazioni o trattative private.	
	La società potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da	
	parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comu-	
	nità Europea.	
	CAPITALE	
	Art.6 - Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila	
	virgola zero zero).	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civi-	
	le, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche me-	
	diate offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;	
	in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deci-	
	sione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del	
	Codice Civile.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il	
	conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazio-	
	ne economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a	
	favore della società, determinando le modalità del conferi-	
	mento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento de-	
	ve essere eseguito in denaro.	
	La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia	
	13	

	degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in denaro presso la so-	
	cietà.	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo	
	oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamen-	
	ti vigenti, con particolare riferimento alle norme che rego-	
	lano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Art.7 - Il capitale sociale é diviso in quote proporzionali	
	al valore dei conferimenti di ciascun socio.	
	Art.8 - Le quote sono nominative ed il loro possesso indica	
	adesione alle presenti norme relative al funzionamento della	
	società.	
	In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di	
	uno dei soci, se, e, per tutto il periodo, che l'eredità é	
	indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per i	
	rapporti con la società.	
	Art.9 - DIRITTO DI RECESSO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	14	

	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	
	con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla	
	trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deci-	
	sione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-	
	sione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta alla sede della società.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-	
	tazione nel Registro delle Imprese.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rim-	
	15	

	borso della quota sociale per il suo valore nominale, con e-	
	sclusione di qualsiasi altro diritto.	
	Art.10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI	
	Deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed	
	è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi	
	di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi	
	all'Autorità Giudiziaria.	
	E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a società	
	lucrativa o ad amministrazioni pubbliche.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art.11 - L'amministrazione della società è affidata ad un	
	Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 2 (due)	
	membri ad un massimo di 5 (cinque) membri secondo la determi-	
	nazione che verrà presa dall'assemblea che li nomina e che	
	sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e	
	successivamente dall'assemblea che ne determina il compenso,	
	insieme al numero.	
	Tutte le decisioni del Consiglio di amministrazione sono as-	
	sunte con deliberazione collegiale.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione:	
	- durano in carica per il periodo di tempo determinato al-	
	l'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, e	
	sono rieleggibili;	
	- possono essere scelti anche tra non soci;	
	- tutti decadono dalla carica se per qualsiasi motivo venga a	
	16	

	mancare la maggioranza di essi;	
	- devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici in considerazione dell'attività della società e che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.	
	Art.12 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle loro funzioni.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta altresì l'eventuale compenso che sarà fissato al momento della nomina.	
	L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza e le relative modalità.	
	Gli eventuali compensi ed indennità attribuiti ai consiglieri di amministrazione saranno effettuati nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art.3 del D.lgs 24 marzo 2006 n.155.	
	Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, nomina nella sua prima adunanza, fra i propri componenti, il Presidente e, con l'osservanza delle norme di legge, il Consiglio	
	17	

	può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri	
	poteri, ad uno o più dei suoi membri disgiuntamente o con-	
	giuntamente, con la qualifica di Consigliere Delegato, e	
	potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni	
	d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri,	
	che potranno essere anche gli stessi Consiglieri Delegati,	
	come pure potranno avvalersi della particolare loro consu-	
	lenza; in tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà de-	
	liberare speciali compensi e particolari remunerazioni sia	
	all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente,	
	il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, sem-	
	pre nel rispetto di quanto disposto dall'art.3 del D.lgs 24	
	marzo 2006 n.155.	
	Art.13 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua	
	assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età,	
	nella sede sociale od altrove, purchè in Italia, con avviso	
	spedito cinque giorni o, se spedito successivamente, ricevuto	
	almeno due giorni, prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata A.R. o a mano.	
	In difetto di tali formalità, la riunione del consiglio è va-	
	lida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei	
	sindaci o revisore se nominati.	
	Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei	
	suoi componenti in carica e con voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	18	

	Le deliberazioni dell'organo amministrativo si faranno risul-	
	tare da verbale redatto contestualmente sull'apposito libro	
	sociale, sotto la responsabilità di chi ha presieduto la se-	
	duta ed a cura di un segretario nominato volta per volta dai	
	consiglieri presenti.	
	Art.14 - L'organo amministrativo della società è investito di	
	tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordina-	
	ria della società, per cui lo stesso ha facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, fatta eccezione per quelli riservati	
	alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.	
	Nei limiti dell'oggetto sociale può compiere qualsiasi atto	
	sia di amministrazione sia di disposizione, senza bisogno di	
	alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei	
	soci.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo l'organo amministra-	
	tivo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà prov-	
	vedere all'acquisto o realizzazione di immobili da destinare	
	all'attività, impianti ed attrezzature, all'acquisizione di	
	servizi destinati all'aumento della produttività, all'innova-	
	zione organizzativa, alla ricerca di nuovi mercati per il	
	collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche	
	di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo	
	di sistemi di qualità, partecipare ad appalti pubblici e pri-	
	vati, far partecipare la società a consorzi e raggruppamenti	
	19	

	temporanei di imprese con altre imprese per la migliore rea-	
	lizzazione e gestione delle proprie fasi produttive.	
	Nell'esercizio delle predette attività può compiere singoli	
	atti e operazioni tipiche per la migliore gestione della te-	
	soreria e della liquidità; potrà compiere ogni operazione im-	
	mobiliare, acquistare automezzi, macchinari, attrezzature,	
	anche mediante l'utilizzo di leasing, acquistare ed affittare	
	aziende aventi oggetto analogo o complementare, assumere	
	prestiti e mutui, anche ipotecari, potrà stipulare con isti-	
	tuti di credito contratti di sovvenzione e anticipazione,	
	contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emet-	
	tere, girare o far protestare cambiali, e compiere ogni altra	
	operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo	
	sociale, purchè tali atti ed operazioni siano meramente stru-	
	mentali all'esercizio dell'attività sociale.	
	Art.15 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio ed anche in sede amministrativa e la firma so-	
	ciale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e agli eventuali Consiglieri delegati se nominati.	
	Art.16 - L'organo amministrativo, può nominare institori da	
	preporre alla gestione di aziende e/o di rami di azienda,	
	nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.	
	decisioni dei soci	
	Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale col me-	
	todo assembleare	
	20	

	ASSEMBLEA	
	Art.17 - Sono riservate alla competenza della assemblea dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione	
	di indennità e compensi per lo stesso;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. - con	
	precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'arti-	
	colo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai	
	sensi dell'articolo 11 del citato decreto 155/2006 - dei sin-	
	daci e del presidente del collegio sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvol-	
	gimento dei lavoratori nell'amministrazione della società;	
	h) le decisioni su quanto altro é riservato, per legge alla	
	sua competenza.	
	Art.18 - L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su	
	qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dall'organo ammi-	
	21	

	nistrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale o, con le modalità previste nel regola-	
	mento, dai lavoratori.	
	Art.19 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala	
	nella relazione sull'andamento della gestione, e nei casi di	
	redazione del bilancio in forma abbreviata, nella nota inte-	
	grativa, le ragioni della dilazione.	
	Art.20 - L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo,	
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capita-	
	le sociale, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia,	
	con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente,	
	ricevuto almeno cinque giorni, prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o a mano, agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dal registro imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione possono essere previste data ed	
	22	

	ora ulteriori di seconda convocazione per il caso in cui nel-	
	l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non ri-	
	sulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-	
	cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea to-	
	talitaria, gli amministratori e se nominati, i sindaci che	
	non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestiva-	
	mente informati della riunione e di tutti gli argomenti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti	
	della società.	
	Art.21. - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che	
	risultino soci sulla base delle risultanze del Registro delle	
	Imprese e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori	
	come disciplinato dal regolamento.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente	
	da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della	
	società.	
	23	

	Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di	
	intervento in assemblea.	
	Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura	
	proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale	
	sociale.	
	Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del	
	codice civile, non può esercitare il diritto di voto.	
	Art.22 - La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non	
	possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti	
	designano a maggioranza assoluta il presidente.	
	Il Presidente dell'assemblea é assistito da un segretario de-	
	signato a maggioranza assoluta dall'assemblea, anche fra i	
	non soci, a meno che il verbale debba essere redatto da un	
	notaio ai sensi di legge.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	Art.23 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presen-	
	za di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capita-	
	le sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti	
	salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del	
	precedente art.17) nei quali occorre il voto favorevole dei	
	24	

	soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla legge.	
	Art.24 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a me-	
	no che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni	
	caso non può essere adottato il voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle	
	norme che regolano il funzionamento della società obbligano	
	tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.	
	Art.25 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	BILANCIO E UTILI	
	Art.26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà en-	
	tro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal	
	25	

	codice civile e dal citato decreto 155/2006 in materia di bi-	
	lancio.	
	Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Regi-	
	stro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con de-	
	creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sen-	
	tita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità	
	sociali da parte della società.	
	Art.27 - Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indi-	
	retta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi superio-	
	ri a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze atti-	
	nenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed,	
	in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-	
	tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	26	

	specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti	
	percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Art.28 - Collegio sindacale. La nomina del Collegio sindaca-	
	le, con decisione dell'assemblea dei soci è facoltativa	
	finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del	
	codice civile, con precisazione che i limiti indicati nel	
	primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ri-	
	dotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto	
	155/2006.	
	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori legali istituito presso il Ministero della giu-	
	stizia.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche	
	27	

	il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del codice civile.	
	Art.29 - Controllo dei soci. I soci che non partecipano al-	
	l'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.30 - La società si scioglie per deliberazione dell'as-	
	semblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e	
	per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484	
	del codice civile.	
	Art.31 - Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'as-	
	semblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma	
	precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le rego-	
	le di funzionamento del collegio in caso di pluralità di li-	
	quidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri	
	in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza	
	di cui al precedente articolo 30 le deliberazioni di cui al	
	comma precedente.	
	28	

	Ai sensi dell'articolo 13 del decreto 155/2006, in ogni ipo-	
	tesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è de-	
	voluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale,	
	associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici.	
	A tal fine gli organi di amministrazione notificano, con atto	
	scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di	
	cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la	
	denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimo-	
	nio.	
	L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'A-	
	genzia per le organizzazioni non lucrative di utilità socia-	
	le, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ri-	
	cezione della notificazione.	
	Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario del-	
	l'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa so-	
	ciale.	
	Art.32. Alla fase di liquidazione della società si applicano,	
	le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata	
	29	

	con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 30,	
	con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.	
	Art.33 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme	
	del Codice Civile che disciplinano le società a responsabi-	
	lità limitata per quanto compatibili con le previsioni del	
	Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155 ed eventuali e suc-	
	cessive sue modificazioni.	
	I comparenti avendo i requisiti di legge mi dispensano dalla	
	lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere piena	
	ed esatta conoscenza.	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto questo atto del quale, alla presenza	
	dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti, che da me in-	
	terpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e	
	pienamente approvato.	
	Dattiloscritto	
	da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e completato di	
	mia mano su otto fogli dei quali occupa trenta intere pagine	
	e quanto della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.	
	Firmato: Raffaele Sarno - Francesco Monopoli - Paolo Delli	
	Carri - Elsheikh Elrashid - Antonella Salerno - Carlo Cella-	
	mare - Allegretti Cosima teste - Pietro Sgobba teste - Biagio	
	Franco Spano notaio (col sigillo).	
	30	